

CCXXXVII.

SEDUTA DI SABATO 21 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	8767
Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	8767
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	8767
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	8767
PRESIDENTE	8767
GUI	8768
PALAZZOLO	8780
FINA	8785
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	8787, 8790
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	8787
GRIFONE	8787

La seduta comincia alle 10.

MAZZA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Jervolino De Unterrichter Maria e Migliori.

(Sono concessi).

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di ieri, in sede legislativa, la VIII Commissione permanente (trasporti) ha approvato il seguente disegno di legge, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato:

« Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile ». (163-B).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, approvato da quella VII Commissione permanente:

« Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze ». (575).

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

È iscritto a parlare l'onorevole Gui. Ne ha facoltà.

GUI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la discussione di questo disegno di legge ha sollevato nel paese e anche alla Camera un fervore e una passione che ci ricordano quanto avveniva al tempo delle discussioni sulla Costituzione. E mi pare che il parallelo sullo-slancio riprodottosi nelle discussioni e nelle proposte, nelle critiche e nei consensi, sia giustificato, perché, come allora, anche ora nella scia e nello spirito della Costituzione si tratta di liquidare un passato e di creare una forma nuova di organizzazione della società.

La Costituzione è stata concepita ed attuata dai costituenti nello spirito di quegli ideali di libertà e di giustizia che ci avevano animato nel periodo della cospirazione e della liberazione; ebbene, mi pare che questi medesimi ideali animino almeno quelli di noi che più sentono questo problema, nella discussione di questo disegno di legge.

Infatti ci pare, attraverso di esso, di continuare, anzi di concretare, l'attuazione di quegli ideali, con questa differenza: che mentre la discussione svoltasi nell'Assemblea Costituente si manteneva nella sfera alta dei principi e delle norme fondamentali, questo disegno di legge applicando la Costituzione entra nel vivo della realtà concreta.

Ciò che nella Costituzione resta astratto, ora diviene concreto e naturalmente incidendo nella molteplicità del reale, urta contro situazioni costituite, tocca interessi ben definiti, solleva infiniti problemi particolari e per ciò stesso la passione aumenta ed i contrasti ed i consensi diventano ancor più vivaci.

Tuttavia, per non perderci nella moltitudine delle discussioni che i problemi particolari suggeriscono, noi dobbiamo conservare un filo unitario. Ed il filo unitario è proprio questo: la realizzazione della Costituzione nello stesso spirito con cui fu concepita.

Questo è l'iter, questa la strada seguita da codesto disegno di legge nato in origine nella gestazione di quegli ideali di libertà e di giustizia che ci animarono prima della Costituente e furono poi consolidati e tradotti nella lettera della Costituzione. Da quello spirito, per realizzare quella lettera, parte questo disegno di legge. Dobbiamo, perciò, tener presente questo motivo ispiratore ed alla luce di esso esaminare la legge, giudicarla, migliorarla, criticarla o sostenerla.

E per non discutere astrattamente, che cosa dice in questa materia la Costituzione? Vi sono alcuni articoli della Carta costituzionale

che riguardano più direttamente questo problema: mi permetterò di leggerli affinché siano presenti alla nostra indagine. Articolo 36: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ... »; articolo 41: « La iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »; articolo 42: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti »; articolo 44: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione ecc.; »; articolo 47: « La Repubblica ... favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, ecc. ». Mi pare che questi siano gli articoli della Costituzione più rilevanti per il problema legislativo che abbiamo dinanzi e che dobbiamo risolvere.

Questi articoli sono la sintesi organica e armonica del contributo portato dai quattro movimenti di idee, che hanno condotto alla Costituzione. Nessuno di essi ha fatto prevalere integralmente il proprio punto di vista nella lettera della Costituzione, ma tuttavia tutti hanno contribuito, e particolarmente lo spirito e il pensiero della corrente sociale cristiana. Questi movimenti di idee: il socialismo democratico, la corrente repubblicana mazziniana, la scuola sociale cristiana e il migliore liberalismo, ci permettono, per quanto, ripeto, nessuno di essi abbia integralmente trionfato nella Costituzione, di comprendere la lettera della Costituzione. Perciò, io non mi sorprendo quando sento i giudizi negativi degli esponenti di movimenti di idee che nella Costituzione non sono rappresentati, come quelli che si sono espressi in quest'aula attraverso le parole dell'onorevole Caramia o dell'onorevole Basile, movimenti di idee che rappresentano la restaurazione o la conservazione di un passato di cui ci vogliamo liberare. Essi non sono nella Costituzione, e perciò non v'è da stupirsi che l'onorevole Caramia e l'onorevole Basile non abbiano la chiave per capire questo disegno di legge. Non la possono avere perché manca ad essi l'appartenenza ad uno dei filoni ideali che hanno condotto alla Costituzione, e dalla Costituzione a questo disegno di legge. Essi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

annaspano nell'indicare nelle loro critiche, contrasti e incomprensioni di questo disegno di legge. È naturale, perché essi sono rimasti spiritualmente fuori della porta della Costituzione: la riprova della bontà di questo disegno di legge sta proprio nel fatto che essi non lo capiscano e non lo possano comprendere, e che non l'approvino...

VIOLA. È molto arbitrario quanto ella dice!

GUI. Guai, onorevole Viola, se si potesse accontentare tutti, compresi i sostenitori della restaurazione e della conservazione! Si sarebbe fuori della Costituzione! (*Applausi al centro*).

Si sono espressi finora nell'aula i rappresentanti di alcuni filoni ideali. Per il socialismo democratico abbiamo sentito le parole dell'onorevole Zanfagnini e quelle dell'onorevole Lopardi, ai quali è logico e legittimo riconoscere che non tutto del loro pensiero è realizzato in questo disegno di legge. Essi hanno tuttavia con onestà ammesso che il disegno di legge si mantiene nello spirito della Costituzione e sodisfa almeno in parte tale loro punto di vista, e si può considerare come un passo notevole verso il progresso sociale. È stato detto da essi, dall'onorevole Zanfagnini, e lo ha ancor più accentuato l'onorevole Lopardi, che il disegno di legge avvicina la realizzazione di una migliore giustizia per i lavoratori.

Mi ha fatto piacere sentire l'onorevole Zanfagnini parlare così, anche perché, a dire il vero, un teorico (o almeno si spaccia per tale) del suo partito, sulle pagine del suo quotidiano, ha scritto contro questo disegno di legge cose che non mi pare che un socialista potesse o dovesse scrivere. Del resto non v'è da stupirsi: quel tale teorico l'intesi una volta, a un grande congresso della Confida, parlare come oratore ufficiale e accarezzare lo spirito di conservazione dei rappresentanti della grande proprietà e, da essi accarezzato e applaudito, trovare perfetta corrispondenza con le loro esigenze. Certo quel signore ha contribuito a confondere le idee di alcuni rappresentanti del socialismo democratico, ma se ha accontentato la Confida penso che non possa accontentare i veri socialisti democratici, né autorevolmente esprimerne il pensiero nei confronti di questo disegno di legge.

Non abbiamo sentito ancora i rappresentanti della corrente mazziniana repubblicana esprimere il loro parere, ma penso che esso non possa essere sostanzialmente contrario, perché il pensiero di Mazzini è così vivo, è

così vicino all'ideale di condurre ad una coincidenza della proprietà e del lavoro nelle stesse mani, è così aperto all'esigenza di portare la giustizia, conservando la libertà, che mi pare che non possa portare qui un contrasto sostanziale. Vi potrà essere dissenso formale su questa o su quella disposizione, ma non sullo spirito del disegno di legge.

Non abbiamo ancora sentito neppure i rappresentanti autorizzati della scuola liberale, almeno della scuola liberale nel senso migliore, di quel liberalismo che ha contribuito anch'esso alla Costituzione. Ma se il liberalismo lo prendiamo nella sua accezione migliore, io posso pensare che neppure essi manifesteranno un contrasto insuperabile. Che cosa è infatti nel suo senso migliore il liberalismo se non liberazione? Il liberalismo, nel suo valore perenne e permanente, è strumento di liberazione. Il liberalismo che fosse strumento di conservazione, rinnegherebbe la parte migliore di se stesso. Il liberalismo si è affermato nel secolo scorso in virtù dell'esigenza di liberare nel campo politico, civile ed economico una determinata classe, la borghesia, dai vincoli che un'altra classe, la nobiltà, teneva su di essa comprendendo ogni sua attività. Quest'onda liberatrice si è propagata sempre attraverso l'intervento dello Stato, attraverso le leggi e gli statuti, non già attraverso il cosiddetto libero gioco delle forze naturali, ma attraverso l'intervento dello Stato. Il liberalismo ha liberato la borghesia, e, con la diffusione del suffragio universale e l'inizio della legislazione sociale, ha continuato l'opera benefica intorno a questa classe altre classi e categorie, che a mano a mano si rendevano degne della libertà politica, economica e civile.

Ebbene, il presente disegno di legge continua questo sforzo di liberazione: esso allarga la sua volontà liberatrice ad altre classi e toglie o limita per essa la soggezione di fronte ai privilegi economici, chiamandole, con questo atto che si inserisce nella serie degli interventi legislativi liberatori del secolo scorso e di questo secolo, alla libertà, alla esplicazione della dignità personale, all'iniziativa economica.

Questo è, mi pare, il significato migliore del liberalismo nel suo valore perenne. E questo liberalismo non può perciò essere contrario all'atto liberatore contenuto in questa legge.

Per la scuola sociale cristiana sono venuti molti consensi di organizzazioni, di studiosi e di enti. Poiché non voglio andare lontano per dimostrare che il disegno di legge in esame

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

corrisponde allo spirito della nostra scuola e, contemporaneamente, allo spirito della Costituzione, mi limiterò a citare alcune frasi di un documento fondamentale che è la sintesi del lavoro preparatorio degli studiosi cristiani e ad un tempo il punto di partenza del movimento sociale cristiano organizzato: la enciclica *Rerum novarum* di cui proprio in questi giorni è ricorso l'anniversario.

Che cosa dice — per quanto ci può interessare in questo argomento — Leone XIII nella sua enciclica famosa, che è la *magna charta* della scuola sociale cristiana? Leggerò alcuni tratti che ci possano illuminare. Egli dunque dice che « si deve dare all'operaio una mercede che basti al sostentamento suo e della sua famiglia; e questa mercede deve essere retribuita con tale misura che, aumentando il peso della famiglia, anche quella si somministri più larga ».

Dice inoltre, in altro punto: « Se questi (cioè i lavoratori) costretti dalle necessità, o per timore di peggio, accettano patti più duri, i quali, perché imposti dal proprietario o dall'imprenditore, volere o non volere, devono essere accettati, questo è subire una violenza contro la quale la giustizia protesta ».

E altrove: « Il campo dissodato dalla mano e dall'arte del coltivatore non è più quello di prima: da silvestre è diventato fruttifero... Ora, che giustizia sarebbe quella per cui un altro, il quale non ha lavorato, subentrasse a goderne i frutti? Il frutto deve appartenere a chi lavora ».

Queste tre citazioni mi sembrano condensare alcuni punti che hanno attinenza con questo disegno di legge, e quindi potranno guidarci per vedere se questo progetto risponde al pensiero della scuola sociale cristiana e nello stesso tempo alla Costituzione.

Quali sono i cardini fondamentali di questo disegno di legge che dobbiamo esaminare? Quali i pilastri che abbiamo sentito ricordare tante volte? La durata minima garantita e la disdetta per giusta causa, anzitutto. Ebbene, che cosa sono queste disdette per giusta causa e la durata minima garantita se non il limite al godimento della proprietà, di cui parla l'articolo 42 della Costituzione? La permanenza del lavoratore che dovrebbe essere la regola, comporta l'approfondimento della conoscenza del fondo, la possibilità di fare piani a lunga scadenza ed evita lo sfruttamento di rapina, ma prima di tutto permette di ottenere equi rapporti sociali. Che cosa fa la disdetta per giusta causa se non evitare ciò che tante volte ab-

biamo sentito e cioè che la minaccia della disdetta indiscriminata rende platoniche tutte le disposizioni e tutti i patti, perché, come dice Leone XIII, « per timore di peggio il lavoratore può essere indotto ad accettare qualunque patto »? La disdetta per giusta causa limita questo timore del peggio, permette e garantisce che i patti che il lavoratore ottiene siano più equi e corrispondenti alle sue esigenze.

Del resto, i limiti di godimento non sono posti a tutta la proprietà; non sono posti alla proprietà diretta coltivatrice o conduttrice del fondo, ma a quella proprietà che, per ragioni sulle quali non voglio dilungarmi, è quasi assente dal fondo ed ha perciò bisogno della collaborazione del lavoratore. E se questa proprietà ha bisogno della collaborazione del lavoratore, è giusto che essa debba accettare dei vincoli al proprio godimento, appunto perché il lavoratore non sia messo in quella condizione di soggezione che prima abbiamo ricordato.

Ma su questo punto della disdetta per giusta causa avremo occasione di ritornare.

Piuttosto, proprio per estendere lo spirito dell'applicazione e per rendere effettiva questa conquista, voglio fermarmi su un altro punto, sull'allargamento della giusta causa. A me pare — e in questo consento con gli oratori che mi hanno preceduto — a me pare indispensabile per più ragioni che questo regime regolato dalla giusta causa debba essere esteso anche al fittavolo conduttore. Anche il fittavolo conduttore ha un merito nei confronti del proprietario: ammesso che siano entrambi capitalisti, egli produce, mentre il proprietario, perché è assente, non produce. Anch'egli ha bisogno di una stabilità, perché egli, soprattutto, che ha un fondo vasto da condurre, ha bisogno di fare piani a lungo respiro e progetti razionali di sfruttamento.

Inoltre, come potremo domani garantire condizioni migliori di vita e una permanenza più lunga sul fondo ai salariati (delle cui preoccupazioni molti colleghi si sono fatti eco e delle quali anch'io mi rendo interprete) se non abbiamo messo i fittavoli conduttori — che in gran parte sono i datori di lavoro di questi salariati — in condizioni di una relativa stabilità, in condizioni di poter essi resistere alla minaccia di un eventuale sfratto da parte del proprietario, se non avremo messo essi in condizioni di avere una situazione tale che consenta economicamente alla loro azienda di dare ai salariati questi vantaggi?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

Esiste tra il salariato ed il fittavolo conduttore, pur nel contrasto dei rapporti, una solidarietà, perché il miglioramento del salariato è legato al miglioramento ed allo stabilimento delle condizioni del fittavolo conduttore. E mi pare che questa estensione sia giustificata anche da un'altra considerazione: dalla necessità di garantire ai coltivatori diretti, di cui il disegno di legge si preoccupa particolarmente, la permanenza di questo regime, la permanenza della possibilità di lavorare la terra. Perché è stato giustamente più volte osservato che se non dessimo anche al fittavolo conduttore questo diritto, il proprietario, non appena avesse ad ottenere la disponibilità del fondo, mai più riaffitterebbe il fondo stesso a coltivatori diretti, ma sarebbe portato ad affittare a fittavoli conduttori, diminuendo quindi per i coltivatori diretti la possibilità di accedere, domani, alla proprietà o, comunque, di permanere sulla terra.

Certo, questo regime di giusta causa per i fittavoli conduttori deve essere organizzato in modo diverso da quello dei coltivatori diretti. Per esempio, si deve concedere al proprietario il diritto di ritornare sul fondo per condurlo direttamente; gli si deve pure dare il diritto di disdettare il fittavolo conduttore se vuole affittare ad uno o più coltivatori diretti. Naturalmente, si deve organizzare diversamente questo regime; ma la necessità della estensione a me pare evidente.

Passiamo ora ad un altro pilastro: alla prelazione. Cos'è la prelazione se non il favore che la Repubblica dispone per l'accesso alla piccola proprietà, di cui all'articolo 47 della Costituzione? Cos'è se non la misura che previene quel danno che Leone XIII indica nella *Rerum novarum*, quando colui che non ha lavorato diviene proprietario di quella terra in cui il lavoro di altri e il miglioramento prodotto da altri ha preso corpo, addirittura, con quella terra stessa?

E ancora: che cosa è l'equo canone se non la disposizione che realizza le garanzie dell'articolo 41 della Costituzione e stabilisce i rapporti sociali come dispone l'articolo 44?

E la diversa ripartizione dei prodotti nella mezzadria che cos'è se non l'applicazione dell'articolo 36, il quale dispone che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro? (*Commenti*).

Le indagini fatte sugli apporti che nella mezzadria danno il lavoratore e il concedente, portano a constatare come attualmente il contributo del lavoratore (sia pure con

una diversità conseguente alla diversità delle situazioni particolari), superi di almeno l'8 o il 10 per cento quello che dà il concedente. Ecco allora che giustamente, al fine di rendere questa retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro, come dice la Costituzione, il disegno di legge in esame sposta la ripartizione tradizionale, che oggi si è resa non più equa.

E non tutto questo otto o dieci per cento — vorrei dire all'onorevole Marconi che si è tanto conturbato per questa retribuzione — viene dato al mezzadro; ma soltanto una metà circa, mentre il resto viene destinato ai miglioramenti che il proprietario deve a sue spese annualmente arrecare al fondo.

Dall'altra parte è stato osservato che, se diversità di apporti c'è, questa diversità varia da azienda ad azienda. È vero; tuttavia bene ha proposto il disegno di legge un'applicazione forfetaria di questa diversa ripartizione, in modo che non ci siano calcoli complicati di ragioneria e di estimo da compiere azienda per azienda. Con questa ripartizione forfetaria si eviterà la complessità dei calcoli e si realizzerà altresì l'esigenza di dare appunto una ripartizione secondo la quantità e la qualità del lavoro.

MICELI. Ma questa ripartizione la paga il mezzadro!

GUI. Non è vero. Anche questa norma dunque è un'applicazione della necessità di stabilire quei più equi rapporti sociali che la Costituzione esplicitamente dispone nei suoi articoli.

Se questi sono i cardini fondamentali del disegno di legge governativo e se tali sono rimasti nel testo emendato dalla Commissione, io debbo dichiarare che, per quanto mi incombeva dimostrare, noi siamo ad un tempo nel quadro della Costituzione e dei principi della scuola sociale cristiana.

Ogni richiamo di incostituzionalità sotto questo aspetto mi sembra perciò perfettamente ingiustificato.

Resterà piuttosto da vedere se queste disposizioni realizzano integralmente il disposto della Costituzione; ma che esse siano nello spirito e nella lettera della Costituzione, non mi pare dubbio.

Se questa realizzazione sia integrale lo considereremo un po' più avanti. Per ora mi interessa rilevare che non ha senso ciò che dentro e fuori di quest'aula e sulla stampa più volte è stato ripetuto: cioè che questo disegno di legge non è che un prolungamento del blocco disposto in circostanze eccezionali durante la guerra. Questa affer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

mazione non ha senso alcuno, perché il disegno di legge nasce dalla Costituzione, come obbligo di applicare la Costituzione stessa, ed è quindi completamente diversa la sua impostazione. La sua emanazione ci è imposta, oltre che dalla fedeltà ai nostri programmi, dalla Costituzione che ci governa. Le disposizioni di guerra sono ad esso totalmente estranee. Anche se vi potrà essere la coincidenza materiale di qualche norma, di qualche lettera, lo spirito è completamente diverso. E ripetere questo luogo comune, che viene strombazzato dovunque, come parallelo a quanto si dice sul blocco dei fitti urbani, ecc., non ha senso alcuno, perché la Costituzione è il punto di partenza di queste disposizioni, alle quali ci fa obbligo di arrivare e di applicarle.

Piuttosto è vera un'altra considerazione: che la Costituzione pone degli obblighi teorici, dei principi astratti, e che non tutti i principi possono avere altrettanta ed uguale urgenza di essere realizzati in tutti i luoghi e in tutti i tempi. V'è una particolare ragione che impone l'applicazione urgente di queste disposizioni della Costituzione per quanto riguarda i patti di lavoro agricolo, o per meglio dire i contratti agrari, c'è una necessità storica concreta in Italia in questo momento.

Se noi fossimo in Australia, la nostra Costituzione teoricamente avrebbe pure là il suo valore astratto; ma penso che in Australia non vi sarebbe nessuna urgenza di emanare disposizioni in questa materia e applicare il principio della giusta causa e dell'equo canone, quando esiste colà una tale sproporzione fra domanda e offerta di terra che evidentemente il lavoratore che vuole lavorare ha ampie possibilità; non c'è nessuna possibilità di ricatto da parte del concedente. Pertanto, essendo in astratto vera la Costituzione nostra anche colà, non ci sarebbe una urgenza di applicarla in quella situazione.

In Italia, invece, v'è l'urgenza di applicarla, perché qui esiste una situazione opposta, esiste una enorme sproporzione tra l'offerta e la domanda di terra. E questa enorme sproporzione, a tutto danno del lavoratore, esige che, come ogni qual volta v'è un turbamento stabile sul mercato, la legge intervenga urgentemente a ristabilire condizioni di equilibrio. Questa urgenza non v'era neppure cinquant'anni fa nella misura attuale; ma v'è oggi in Italia, dove le terre disponibili sono molto limitate e la popolazione si è enormemente accresciuta. È inutile che l'onorevole Caramia venga a portarci

i calcoli ricavati da statistiche lambiccate: la fame di terra è una realtà nel nostro paese. Vengano coloro che non ne sono persuasi, vengano nella mia provincia, nel mio Veneto, in altre regioni anche finitime alla mia, e vedranno se non esiste questa sproporzione enorme fra terre disponibili e coloro che domandano di lavorarle; e si renderanno conto che esiste la necessità urgente, nello spirito della Costituzione, di deliberare provvedimenti di legge che ristabiliscano l'equilibrio.

Né è affatto giustificato il dire — posti i ragionamenti che abbiamo fatto — che questo disegno di legge è stato imposto dalle organizzazioni sindacali o dal peso e dalla forza delle organizzazioni comuniste o simili. Questo disegno di legge sgorga dalla Costituzione, indipendentemente dalla pressione sindacale, per una unica considerazione di giustizia alla quale non abbiamo bisogno di essere richiamati da chicchessia; perché se siamo fedeli allo spirito del nostro programma, noi di questa esigenza di giustizia ci rendiamo, per primi, interpreti. Bene sappiamo che ciò che è più giusto non è la tattica dell'anticomunismo negativo, dell'anticomunismo che reprime, dell'anticomunismo che cede quando è tirato per i capelli, bensì anche, dal punto di vista politico, la tattica dell'anticomunismo positivo che, realizzando l'esigenza spontanea di giustizia che ci viene dalla dottrina, può soddisfare quanto di vero vi è nelle aspirazioni delle masse, evitando che esse, fiduciose in questa sete di giustizia, possano essere sviate altrove.

È dunque una esigenza autonoma e spontanea nostra che, sgorgando dalla nostra dottrina ed ispirandosi alla Costituzione, ci porta a realizzare questo. E offesa ci fanno quanti credono che noi siamo a questo condotti da altre esigenze, da altre pressioni e non dalla semplice volontà nostra di mantenerci fedeli alla Costituzione.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.*
Molto bene.

GUI. E qui cade acconcio dire una parola sul controprogetto presentato dal partito comunista, o meglio sulle varie redazioni del controprogetto. Perché, onorevole Miceli, è vero che il disegno di legge governativo ha subito alcune modificazioni in seno al Consiglio dei Ministri, è vero che la Commissione l'ha modificato ancora, migliorandolo e non peggiorandolo — e mi pare che non sia permesso a chi ha assistito alle nostre discussioni negarci questa volontà concreta di migliorare e di perfezionare il disegno di legge governativo — ma è vero pure che anche il pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

getto comunista ha subito varie modificazioni dalla presentazione al Senato a quella alla Camera. E in queste modificazioni — me lo permetta l'onorevole Miceli — ha anche captato qualche cosa dal disegno di legge governativo; per esempio: ha aumentato i suoi articoli quasi raddoppiandoli al fine di rendersi tecnicamente meno rudimentale di quello che non fosse; ha ampliato le giuste cause della disdetta portandole da uno a quattro ipotesi; ha imposto l'obbligo delle migliorie a carico del proprietario, come era stabilito nel disegno di legge governativo ed ha ricevuto altri ritocchi sui quali, comunque, non voglio soffermarmi.

Resta comunque stabilito che vi sono state varie modificazioni che sono venute incontro, in parte, a quanto disposto nel disegno di legge governativo.

Ma il problema vero è di vedere le relazioni generali tra il disegno di legge governativo ed il controprogetto comunista.

Ora qui si sono sentite in proposito affermazioni molto superficiali, avventate, fatte anche da qualche rappresentante del mio gruppo. La domanda che dobbiamo porci prima di scandalizzarci — io non mi scandalizzo, ma qualcuno si è scandalizzato — riguarda le somiglianze che vi sono tra il progetto governativo ed il progetto comunista. Dobbiamo farci una domanda: il controprogetto comunista è un progetto marxistico? È un controprogetto ispirato alle linee classiche del collettivismo e della soppressione della proprietà privata? Il controprogetto è ispirato ad un programma comunista puro quale, poniamo, è stato realizzato nell'Unione Sovietica o in altri paesi sovietizzati?

Mi pare che la risposta sia ovvia e negativa. Per il momento non indaghiamo le intenzioni: non voglio fare il processo al controprogetto comunista. Ma esso, astraendo dalle differenze che vedremo dopo, è mosso dalla esigenza di adeguarsi alla situazione agricola italiana, esigenza che lo porta inevitabilmente a porsi sul terreno della piccola proprietà, del possesso della terra da parte del lavoratore, e cioè lo porta alla necessità di mettersi sul nostro stesso terreno e sul terreno della Costituzione.

Il controprogetto comunista, per raccogliere il favore e, domani, forse, i voti dei contadini, è costretto a seguire ciò che la classe contadina vuole, cioè il possesso della terra, la proprietà privata della terra, proprietà individuale, personale, familiare, il che non è, mi pare certo, ortodossamente marxistico.

Resterà poi da vedere se quando il partito comunista avesse avuto il voto dei contadini e fosse arrivato al potere non effettuerebbe lo stesso capovolgimento che è avvenuto nei paesi dell'Europa orientale. Se non lo facesse, potrebbe anche essere scomunicato come è stato scomunicato il maresciallo Tito che non ha voluto compiere integralmente questa soppressione della proprietà privata, per tener conto delle esigenze dei contadini iugoslavi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il controprogetto comunista può anche essere considerato come il frutto di una manovra, di un accorgimento tattico, magari suggerito dai canoni della strategia leninista, e questo non lo contesto. Ma attualmente il progetto comunista è costretto a porsi sul terreno classico delle rivendicazioni dei contadini italiani, sul terreno della nostra realtà, sul terreno delle nostre aspirazioni. Quindi non v'è da scandalizzarsi se possono anche esservi delle somiglianze e delle consonanze col nostro progetto.

Vi sono stati altri esempi del genere. Amici, se avete serbato un po' di memoria di quanto è avvenuto nel periodo successivo alla liberazione, dovete riconoscere con me che vi sono stati altri casi, e celebri, di questo temporaneo abbandono delle posizioni marxistiche ortodosse da parte dei comunisti per accogliere altre esigenze fondamentali dello spirito italiano. Non occorre che vi ricordi il famoso articolo 7 della Costituzione. Non mi verrete a dire che quello è stato un voto ispirato dal marxismo. Sarà stato ispirato a contingenze tattiche, ma non certo dalle teorie marxistiche. E di questo voto che il partito comunista ha dato all'articolo 7 noi non ci siamo scandalizzati, ma ne abbiamo tratto il massimo profitto possibile, non mancando di illuminare le masse sulle manovre che avrebbero potuto seguirlo da parte dei comunisti. E il popolo italiano ha aperto gli occhi, non si è lasciato trarre in inganno e, dopo aver preso atto dell'approvazione dell'articolo 7, ha votato per la democrazia cristiana.

Altrettanto si potrebbe dire in questa materia, nella quale ad ogni modo non ci sono soltanto somiglianze col nostro progetto: ci sono anche le differenze. Ma fondamentalmente il progetto comunista si è posto su un piano affine a quello della nostra tradizione e della Costituzione. Questo va a nostro onore e non ci scoraggia affatto.

Vi sono anche le differenze, si capisce. Perché il controprogetto comunista calca la mano su determinate disposizioni arri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

vando fino ai margini della incostituzionalità. Ciò, per esempio, avviene quando stabilisce obbligatoriamente che il colono possa ottenere il passaggio dall'affitto all'enfiteusi, senza presupporre in nessun modo il consenso dell'altra parte. Qui, sì, calchiamo la mano in modo tale che andiamo ai margini o piuttosto fuori di ciò che la Costituzione consente! Viceversa tutto ciò che poteva essere giusto, la Commissione, dando prova di comprensione che non ci può essere negata e contestata, ha accolto, perché ciò che è giusto — e anche questo è vero, o amici — sia suggerito da questa o quella parte — ciò che è giusto torna ad onore del nostro equilibrio e della nostra equanimità realizzarlo! (*Applausi*).

Gli interventi di parte comunista manifestano poi un altro accorgimento tattico, quello di minimizzare il valore del disegno di legge governativo, trasformato dalla Commissione. Minimizzare. Si è arrivato a scrivere, come nella relazione di minoranza, che esso è una capitolazione di fronte alla grande proprietà terriera...

MICELI. Questo l'hanno detto gli stessi contadini!

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Quali contadini?

MICELI. Quelli di Modena.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Pensiamo all'Italia!

GUI. Ed altre affermazioni anche ieri abbiamo sentito, rivolte a minimizzare, addirittura ad annullare ciò che vi può essere di sociale nel disegno governativo. Va detto che questo ci fa anche piacere, perché mentre i rappresentanti della conservazione vedono in questo disegno di legge le concessioni più « sbracate » alla demagogia, i rappresentanti della sinistra vi vedono la capitolazione incondizionata alla proprietà terriera. L'evidente estremismo di queste affermazioni opposte annulla le une e le altre e ci garantisce che siamo sul terreno classico di armonia, di contemperanza di esigenze e di adeguamento alla situazione storica e allo spirito della Costituzione che è il contrassegno della nostra azione politica e legislativa. (*Applausi*).

Questo minimizzare è anch'esso una manovra affinché i contadini, quelli che sono sotto l'influenza comunista, non abbiano ad aprire gli occhi a vedere che il Governo democratico fa qualche cosa, mentre invece i contadini devono rimanere schiavi del preconcetto che il Governo democratico non fa nulla.

Ma l'una e l'altra manovra, l'una di mettersi sul nostro piano per accondiscendere alle esigenze della classe contadina, salvo domani, avutine i voti, rovesciare la situazione, e l'altra di minimizzare il contenuto di questo disegno di legge, sono destinate a fallire entrambe, o amici, perché i contadini italiani, per lo meno nella gran parte, guardano al solido e sanno evitare di cadere nei trabocchetti.

Su questo disegno sono state anche sollevate alcune questioni generali e alcune obiezioni sulle quali, data la monotonia con cui sono state ripetute, io non posso esimersi dal soffermarmi un momento.

Prima di tutto, la questione regionale. Secondo taluni obiettori, che hanno chiesto addirittura il rinvio del disegno di legge, il disegno stesso è anticostituzionale perché lede i diritti delle regioni, che hanno una competenza legislativa esclusiva — secondo essi — in materia agraria. A parte il fatto che questa affermazione categorica incontra subito l'ovvia obiezione del buon senso, il quale non ammette che, avendo pure lo Stato delegato alle regioni una competenza in materia di agricoltura, abbia totalmente rinunciato a legiferare in questa materia...

Una voce a destra. Nessuno ha detto questo. La Costituzione specifica che la competenza dello Stato è limitata in questa materia ai principi generali.

GUI. Nessuno di questi regionalisti ci ha letto gli articoli degli statuti delle regioni oggi esistenti. Se ci avessero letto questi articoli, la Camera avrebbe potuto rendersi meglio conto dei termini del problema. Cosa dicono questi statuti speciali? Prendiamo l'articolo 14 dello statuto della regione siciliana: « L'Assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano (e qui nasce un problema che ora affronteremo) ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste, ecc. ».

L'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna dice: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ecc. ».

Nello stesso senso dispongono l'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

Adige e l'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Lo statuto siciliano parla di Costituente e non di Repubblica. Ma mi pare ovvio che qui debba intervenire il previsto coordinamento dello statuto speciale con le norme dello Stato, tanto più che gli statuti delle altre regioni ad autonomia speciale ammettono il diritto della Repubblica di emanare norme in materia di riforme anche agrarie. Lo statuto siciliano fu emanato infatti molto prima della convocazione della Costituente, quando si aveva un'idea imprecisa della Costituente stessa e della Costituzione e si credeva che la Costituente medesima dovesse emanare le leggi di riforma. Gli statuti ad autonomia speciale sono quelli che concedono la più larga autonomia. Non vi sono, finora, statuti di regioni non aventi autonomia speciale. Il che ci autorizza a pensare che gli statuti delle regioni non aventi autonomie speciali consentiranno ancora un più largo diritto alla Repubblica di legiferare in questa materia di riforme, anche agrarie. Ma intanto anche le disposizioni degli statuti speciali ammettono in pieno questo diritto. Resta una sola esigenza: che le leggi della Repubblica in questa materia di riforme, per quanto concerne le regioni, contengano norme fondamentali. Questo è il problema. E a giudicare sulla natura fondamentale di queste norme chi è chiamato? Non l'ente regione, ma lo Stato; e, in secondo luogo, la Corte costituzionale.

Quindi, il Parlamento deve seguire in questa materia la cautela di mantenersi sul terreno delle norme fondamentali; e sarà da vedere se in questo disegno di legge vi sono norme non fondamentali per le regioni aventi autonomia speciale. Non v'è invece alcun vincolo di questa natura per le altre regioni non aventi autonomia speciale, per le quali, evidentemente, dato che si tratta di una meno larga autonomia, il diritto dello Stato di intervenire in materia di riforma è ancora più esteso.

Perciò, ridotta la questione in questi termini, mi pare che non solo l'obiezione di incostituzionalità sia del tutto ingiustificata, ma che sia ammesso e comprovato il diritto dello Stato di intervenire, con la cautela sopra indicata.

Un altro problema sollevato concerne la riforma agraria: è stato detto che sarebbe stato opportuno che questo disegno di riforma dei patti agrari fosse stato preceduto dalla riforma fondiaria o, comunque, si fosse inquadrato in essa.

La dizione « riforma agraria » è molto ampia: come i colleghi mi insegnano, essa comprende aspetti tecnici, quale la bonifica — e non abbiamo certo ritardato in questo campo, se non si dimentica che qualche mese fa abbiamo approvato lo stanziamento di ben 70 miliardi — e per lo meno tre altri aspetti sociali: la riforma dei patti agrari, la riforma dei patti di puro lavoro agricolo e la riforma fondiaria.

Orbene, la riforma dei patti agrari, come giustamente dice la relazione della maggioranza, è qualche cosa che precede; perché, mentre la riforma fondiaria riguarderà parte della superficie agraria italiana — vedremo quanta parte — la riforma dei patti agrari riguarda tutta la superficie agricola italiana; è provvedimento di più ampia portata e più urgente. Fra i due provvedimenti vi possono essere dei rapporti, ma non vi è affatto una tale dipendenza dell'uno dall'altro, che ci imponga di promulgarli insieme. Non esiste soggezione del progetto di riforma dei patti rispetto al progetto di riforma fondiaria, piuttosto l'opportunità di anticipare in quello, per ragioni speciali, alcune disposizioni che attengono piuttosto alla riforma fondiaria, quali le disposizioni riguardanti i miglioramenti e la prelazione.

I miglioramenti, per quanto abbiano contatto prevalente con la riforma fondiaria, sono già diventati da anni una disposizione di legge, sono una consuetudine da quando esiste la tregua mezzadrile. Sarebbe stato giusto, conveniente, proprio per quella tale produzione, di cui i nostri amici si occupano tanto, sospendere questo obbligo dei miglioramenti? Sarebbe stato favorevole alla produzione arrestare questa consuetudine che da anni è in atto? Non sarebbe stato né logico, né giusto. Giustamente, perciò, la riforma dei patti agrari si è preoccupata di anticipare, con norme temporanee, queste disposizioni in materia di miglioramenti.

L'altra disposizione riguarda il diritto di prelazione. Alcuni colleghi sanno che parte della riforma fondiaria si sta già realizzando, almeno nella mia provincia. Da una parte premuti dalle imposte, specialmente quella straordinaria sul patrimonio, e dall'altra da altre considerazioni, i grandi proprietari stanno vendendo e in larga misura. Sarebbe stato provvido e saggio in questo periodo, in cui tutte queste vendite avvengono, non disporre la norma di prelazione, che permettesse il trasferimento di questa proprietà a coloro che da decine e forse da cento anni lavorano quelle terre? Si è fatto tanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

pietismo in quest'aula a favore dei proprietari; mi consentano gli amici di fare un solo accenno, diciamo così, sentimentale, a favore dei mezzadri.

Sanno i colleghi cosa è successo in questa materia — tanto per citare un caso — in un paese della mia provincia? Un conte dal nome famoso ha dovuto vendere in questi mesi delle terre che aveva dato in affitto da molti anni. Una famiglia, la quale coltivava un fondo in affitto da molti decenni, si era costruita sul fondo stesso col permesso del signor conte una casa per fronteggiare l'aumento della popolazione familiare. Poi — i nostri contadini ne sanno poco di legge e, con buona grazia degli avvocati, quando vanno da loro temono sempre di essere imbrogliati (*Si ride*) — questi contadini non si erano preoccupati di farsi rimborsare la somma che veniva loro da questa casetta costruita trent'anni fa. Sapete cosa ha fatto il proprietario, il signor conte? Senza interpellare i contadini ha venduto il fondo ad un terzo, per poter vendere, unitamente al fondo, la casa costruita dai contadini con i loro risparmi. Se avesse dovuto osservare l'obbligo di prelazione verso i contadini, evidentemente non avrebbe potuto vender ad essi la loro casa. Ha venduto il fondo e la casa da essi costruita coi loro denari senza interpellarli! La nostra disposizione in materia di prelazione per lo meno eviterà che siano commessi questi soprusi.

Una voce al centro. C'è il codice!

GUI. Sì, c'è il codice che rimborsa i materiali al prezzo di trenta anni fa: questo stabilisce il codice in materia. Invece la prelazione evita questi soprusi e, mentre la vendita delle terre è in corso, favorisce l'acquisto da parte di coloro che le lavorano. Pertanto una simile disposizione mi sembra pienamente giustificata.

In materia di salariati, poi, è stato deplorato che questo disegno di legge sui patti agrari non contenga disposizioni riguardanti anche loro. Su questa assenza di disposizioni, motivata dalla reale diversa natura dei due rapporti, abbiamo sentito molte frasi ironiche, pronunciate particolarmente dai colleghi dell'estrema sinistra, mentre da parte dei rappresentanti della destra abbiamo ascoltato molte lamentele, molti improvvisi compianti sulla situazione dei salariati. Ora, qui debbo dire che le ironie sono per lo meno esagerate.

Otto mesi fa, quando in questa aula si discuteva la tregua mezzadrile e la sua conversione in legge, è stato chiesto — ed io

naturalmente ammetto che vi fosse un'esigenza di giustizia — che venissero emanate disposizioni anche in materia di mezzadria impropria. È stato chiesto ripetutamente; noi abbiamo risposto: questo disegno di legge, per la sua natura, riguarda la mezzadria. Verrà prossimamente il giorno in cui anche la mezzadria impropria e la colonia parziaria dell'Italia meridionale saranno regolamentate dalla legge. Trovammo allora l'incredulità e l'ironia dei rappresentanti dell'estrema sinistra. Invece, pochi mesi dopo, il disegno di legge governativo estendeva questa disciplina, studiata e vagliata, anche alla mezzadria impropria ed alla compartecipazione dell'Italia meridionale. Ora possiamo serenamente dire che quell'ironia non era giustificata, perché faceva alle nostre intenzioni un processo maligno, che i fatti si sono permessi di smentire.

Così in questa materia, per l'organicità delle disposizioni che riguardano i patti agrari e non i patti di puro lavoro, noi non possiamo oggi introdurre norme imprecise in materia di salariato agricolo. Ci siamo più volte impegnati affinché anche i patti di puro lavoro agricolo, dopo un opportuno esame e dopo aver studiato disposizioni adatte a quelle situazioni e a quei bisogni, siano regolamentati.

Io credo che, come il passato ha smentito quelle maligne ironie, così ci sarà, ancora una volta, permesso di respingere queste altre ironie.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* E intanto la situazione urge!

GUI. Invece, è stato detto dai rappresentanti della destra economica che sarebbe stato opportuno regolamentare prima la situazione dei braccianti. Ho già sostenuto prima che non possiamo garantire condizioni eque di vita ai salariati, se prima non garantiamo le spalle ai fittavoli conduttori e ai coltivatori diretti. Non è possibile esigere dai fittavoli conduttori e coltivatori diretti un carico che non possono sostenere, se non li garantiamo alle spalle!

Il chiedere, quando si fa la riforma dei patti agrari, che si faccia prima la riforma fondiaria, o si faccia la riforma dei patti di puro lavoro agricolo, mi ha tutta l'aria di un giuoco, come di chi voglia opporsi a qualunque provvedimento e trovi la scusa che sarebbe stato bene fare questo o altro prima, senza ragioni veramente consistenti e reali.

Un problema serio è stato sollevato per quanto si riferisce alla circolazione delle terre, e si è detto qui che questo disegno di legge

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

porterebbe la manomorta nelle campagne. Facciamo dapprima una riflessione di ordine generale. Che cosa vi è di morto (se di morte si deve parlare, mentre io non vorrei) che cosa v'è di morto nell'agricoltura? La proprietà assenteista o il lavoro? Che cosa vi è di morto? La proprietà che si disinteressa della produzione o il lavoro che vivifica la terra e potenzia la produzione? Se di morte si deve parlare, ci si deve riferire alla proprietà assenteista e non al lavoro! (*Applausi al centro*).

Dalla parte del lavoro è la vita e non la morte!

VIOLA. È bella letteratura!

GUI. Questa è la realtà, onorevole Viola! La vita la dà chi conduce o coltiva la sua terra. E questa sarebbe la situazione agraria più rispondente ai bisogni sociali della produzione.

CAPUA. E se il proprietario volesse ricondurla, perché glielo vietate?

GUI. Se vuole coltivarla, la legge lo consente! E se si tratta di fittavoli conduttori, vi sarà il permesso di ricondurla. Quella è la vita dell'agricoltore dei paesi agricoli più progrediti! Andiamo a vedere i paesi più progrediti come gli Stati Uniti, o anche, in Europa, la Danimarca, oppure qualche regione d'Italia, in cui, contro la natura avara, è stata costituita un'agricoltura ricca! Poniamo, nell'Alto Adige. Che cosa troviamo nella spartizione della proprietà? Troviamo che nella stragrande maggioranza dei casi, in questi paesi dall'agricoltura progredita, proprietà e impresa sono nelle stesse mani. Sono liberi coltivatori, proprietari liberi, proprietari conduttori, che gestiscono la terra in questi paesi progrediti, in questi paesi della libertà.

E noi, proprio per liberare la classe contadina italiana, per vivificare l'agricoltura italiana, attenuiamo i vincoli e i gravami con i quali la proprietà assenteista mortifica la vita del lavoro e di coloro che possono vivificare l'agricoltura.

Questa è, a mio parere, se di morte si deve parlare, la vera collocazione della qualifica di manomorta.

Ma (guardando ora il problema in concreto) la circolazione può essere o tra i mezzadri e tra fittavoli, o tra braccianti aspiranti mezzadri e aspiranti fittavoli. La circolazione tra mezzadri e tra fittavoli non trova con la giusta causa niente di eccessivo che la mortifichi, perché la necessità che i mezzadri e i fittavoli circolino esiste, ma non esiste nella misura prospettata da alcuni colleghi. Questi incrementi naturali

delle famiglie, queste espansioni non sono fenomeni che si realizzano ogni anno in tutte le famiglie: sono fenomeni che si realizzano con un certo volume, ma a scadenza di termini e di tempo: e non esiste nessuna possibilità che la circolazione avvenga totalmente ogni anno. E ai fini di questa circolazione moderata, naturale, non artificiosamente aumentata dalle disdette, la legge con le sue ipotesi di giusta causa permette uno sbocco logico, naturale, tranquillo, che forse con qualche accorgimento potrà essere favorito e perfezionato, ma non arreca nessun grave intralcio.

È stato detto che la legge intralcia la circolazione dei braccianti che vogliono diventare mezzadri. Il problema dei braccianti si deve porre da una parte come problema di regolamentazione dei patti di lavoro, e dall'altra parte come problema di riforma fondiaria, che permetta ai braccianti l'insediamento in terre da essi riscattate. Ma non possiamo permettere che il proprietario si serva dei braccianti e della disponibilità delle terre per declassare classi agricole già provviste di un piccolo capitale di lavoro, di attrezzi o di bestiame, quali possono essere i fittavoli e i mezzadri che, ingiustificatamente, potrebbero essere messi da questa esagerata offerta di lavoro a tutto vantaggio della proprietà, in condizione di eccessiva inferiorità. Dobbiamo risolvere il problema dei braccianti attraverso le vie ora indicate, ma non possiamo permettere che la proprietà si serva di questa esigenza per comprimere una classe benemerita di mezzadri, di fittavoli, coltivatori e conduttori, che tanti servizi ha reso all'agricoltura italiana.

• Resta infine il problema della produzione, di cui tutti si preoccupano. Io intanto devo fare una premessa. Da molte parti — e anche sui giornali — i relatori del disegno di legge sono stati accusati di essere avvocati e professori, asserendosi che questa sarebbe la riforma dei professori, mentre bisognerebbe lasciarla fare ai tecnici. Con tutto il rispetto dei tecnici, io mi permetto di notare che questo non è un problema di fitopatologia né è un problema di allevamento del bestiame, né è un problema di concimazione. Le esigenze tecniche è logico che debbano essere tenute presenti come dati di fatto essenziali, ma questo è un problema di uomini, è un problema squisitamente di diritto, è un problema politico, è un problema di natura morale, ed è logico, è naturale che siano coloro che hanno competenza giuridica, capacità politica e sensibilità morale a legife-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

rare in questa materia. (*Applausi al centro*). Questo, si intende, con tutto il rispetto dei tecnici, e specialmente dei tecnici che hanno sensibilità politica.

Gli oppositori di destra si preoccupano della produzione e credono di avere la esclusività di queste preoccupazioni. Questa preoccupazione è anche in noi, ma la produzione non deve essere considerata un problema di natura soltanto materiale. La produzione, chi la fa? La fanno i capitali, la fa il progresso tecnico, ma prima di tutto l'uomo. Nella produzione vi è quindi un problema di tecnica, sì, ma vi è un problema di psicologia e di morale, prima di tutto. Se voi trascurate questo problema morale, che cosa userete contro l'uomo che produce e che lavora? Userete la forza, l'oppressione e la coazione.

E credete che, quando colui che produce è sottoposto ad un regime di forza, credete voi che produca molto e volentieri?

Nella produzione entra quindi prima di tutto l'elemento uomo. Non posso d'altra parte seguire i colleghi dell'estrema sinistra, che esagerano nell'altro senso, cioè nel senso di deprimere gli altri fattori che entrano nella collaborazione della produzione; esagerano nel senso di allontanare questi fattori utili ed indispensabili. Dato l'attuale livello di progresso tecnico e civile dei lavoratori noi dobbiamo fare la nostra riforma, farla tenendo presenti le attuali contingenze storiche, e realizzare tra i vari elementi un'armonia, una sintesi che non deprima né l'uno né l'altro dei fattori. Non possiamo conculcare con la forza il lavoro, né coartare le esigenze degli altri fattori della produzione.

Infatti, è da questa armonia che deriva il progresso della produzione. È di questo che ci dobbiamo preoccupare. Rivendichiamo quindi il valore della nostra formula conciliativa, sola capace di risolvere il problema della produzione.

Un'altra questione ancora riguarda la piccola proprietà: questo disegno di legge umilierebbe, conculcherebbe la piccola e la media proprietà, e soltanto essa.

Diamo intanto una configurazione esatta dei termini del problema: dalle disposizioni di questo disegno di legge rimane fuori la proprietà conduttrice, grande o piccola, e inoltre la proprietà coltivatrice. Non è poi vero che la grande proprietà non sia interessata, perché, per esempio, nelle mie regioni, i grandi proprietari normalmente concedono le loro terre a molti piccoli affittuari e mezzadri. Per questa parte dunque, anche la grande proprietà è interessata. Per la rima-

nente grande proprietà interverranno poi la riforma fondiaria e la riforma dei patti di puro lavoro. E se, accogliendo la mia proposta, il principio della giusta causa nelle disdette sarà esteso ai fittavoli conduttori, fin d'ora tutta la proprietà con terreni affittati sarà soggetta ai limiti costituzionali in materia di godimento.

Mi propongo ora di fare alcune proposte di natura meno importante. Una però soprattutto mi preme, ed è questa: tutti gli interventi che si sono seguiti in quest'aula hanno trascurato un aspetto essenziale della legge, che tocca a me — che giurista non sono — di sottolineare, l'aspetto giurisdizionale, l'aspetto relativo agli organi giudiziari che devono presiedere alla decisione delle controversie in questa materia.

A mio giudizio, le sezioni specializzate previste presso i tribunali e presso le corti d'appello non servono alla bisogna; queste commissioni, poste soltanto presso il tribunale, cioè in ogni circondario (praticamente quasi in ogni provincia), sono troppo lontane dal luogo in cui la controversia nasce, sono soprattutto troppo inadeguate alla moltitudine delle pratiche già giacenti e che, specialmente nei primi tempi di applicazione della legge, andranno ad accumularsi sui loro tavoli.

Lo so che nei futuri anni, quando si sarà fatta una giurisprudenza in materia, le cose prenderanno una via più sollecita; ma certamente, nei primi anni, avremo una giustizia inefficace, lenta, lontana, incapace a risolvere e a rendere solide le disposizioni di questa legge con soddisfazione delle parti. Noi dobbiamo rendere (questa è una condizione per me fondamentale, insopprimibile, altrimenti la legge può diventare un'inceppo e un danno o, per lo meno, qualche cosa che scoraggia la fiducia del popolo nella giustizia) dobbiamo rendere, dicevo, questa giustizia aderente alle situazioni concrete. Perciò chiedo e mi permetterò di proporre, che le sezioni specializzate vengano costituite presso le preture, e che sia data possibilità di appello agli organi superiori. Ma si cominci dalla pretura, là dove più aderente e più pronta è la giustizia in confronto alle esigenze. Io penso di trovare in questo il consenso dei colleghi che hanno più di me esperienza in materia giudiziaria, perché mi pare che la nostra Repubblica debba assicurare il rispetto della giustizia.

Lo so che sono state mosse obiezioni in questa materia; la scarsità del tempo a mia disposizione mi impedisce di soffermarmi su

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

questo, lo farò in sede di emendamenti. Ma, a mio giudizio, queste obiezioni non reggono.

Un'altra osservazione a queste disposizioni: le sanzioni sono troppo leggere. All'articolo 2, la sanzione prevista per il proprietario che non adempia agli obblighi consiste nel pagamento dei danni e di una penality al mezzadro o al fittavolo.

Ora, io dico: chi dichiara di fare operazioni di trasformazione e non le fa, di voler coltivare e non coltiva, froda anzitutto la maestà della legge, froda la commissione rappresentante della giustizia, che gli dà il permesso di disdetta.

Ora, una conseguenza di questo fatto (che deve essere a mio giudizio tenuta presente) è che la sanzione — quando l'inadempienza è contro la maestà della legge — deve essere forte e severa, tale da garantire il rispetto per la legge e per chi la rappresenta.

Ancora, mancano le sanzioni allorché si tratta delle migliorie: è prevista la surroga da parte del fittavolo o del mezzadro. Ma poniamo che il fittavolo e il padrone, il mezzadro e il padrone si accordino fra loro di spartirsi il 4 per cento — tu tieni il 2 e l'altro 2 lo tengo io — le migliorie non si faranno. E questo sarà un espediente molto comune: chi viene danneggiato da questo accordo? Il lavoratore, il bracciante, il quale, su quel 4 per cento di migliorie, può contare come occasione di lavoro, come possibilità di combattere la disoccupazione.

Perciò qui non sono interessati soltanto il padrone e il mezzadro o il fittavolo; c'è anche un terzo, cioè il bracciante, il lavoratore, che è pure interessato a queste migliorie e non deve essere defraudato delle possibilità di lavoro.

Infine io mi permetto di chiedere — e lo sosterrò particolarmente allorché entreranno nella discussione degli emendamenti — il diritto per i mezzadri che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, per causa di crisi agricole o per ragioni inerenti alla guerra, sono passati nello stesso fondo e senza interruzione dall'affitto alla mezzadria, di ritornare all'affitto.

Questa domanda interessa particolarmente la mia zona; e vorrei invitare coloro che si commuovono tanto, parlando dei concedenti, a venire nella mia provincia, nel Cittadellese a vedere quanti mezzadri chiudono il conto colonico con il proprietario con un debito verso il medesimo di 150, 200 mila lire in questi anni di abbondanza. Ciò accade perché sono costretti, per mandare avanti la famiglia, a comperare la parte

dei prodotti che spetta al padrone. Non restano loro neppure i soldi per comperare le scarpe per mandare i loro figli a messa la domenica.

• E questo non accade in montagna, non accade al di sopra dei 400 metri, ma in pianura. In occasione di crisi agricole, costoro non hanno più potuto pagare l'affitto rigido di allora e non equo, e sono stati retrocessi a mezzadri. Io chiedo quindi per essi la possibilità di un riscatto, la possibilità di migliorare la loro situazione, poiché per ragioni tecniche la mezzadria non può durare in quelle zone.

Colleghi, io chiedo scusa se ho abusato della vostra pazienza. Ho cercato di fare un quadro della legge e di dimostrare come essa sia aderente alla nostra dottrina e alla nostra Costituzione. Mi permetto di finire con un invito alla proprietà. Già l'amico Pugliese ha parlato in nome di questa proprietà, dimostrando che essa almeno in parte ha volontà di giustizia e di comprensione ed asserendo che essa, pur dovendo affrontare per questa legge dei sacrifici, li accetterà.

Io mi rallegro di questa buona volontà, ma mi voglio rivolgere a quella parte che questa buona volontà mostra di non avere, ma che fu probabilmente disorientata da tanti oratori interessati, che hanno inventato ogni sorta di calunnie, oscurando lo spirito e le disposizioni precise di questo disegno di legge. Questa proprietà ricordi che, secondo la dottrina sociale cristiana, il proprietario è l'amministratore dei propri beni per conto dei suoi dipendenti, è il padre dei suoi dipendenti.

Questo padre senta l'onore di poter elevare i propri dipendenti, attraverso questa legge, ad una situazione di dignità, di giustizia e di libertà, forse domani di proprietà, quale è quella cui egli è già giunto. Questa legge gli dà la possibilità di rendersi veramente padre ed educatore dei propri dipendenti; gli dà la possibilità, nello spirito della Costituzione, di elevare alla sua altezza libera e degna, coloro che sono oggi i suoi dipendenti.

Non respinga la proprietà terriera italiana questa possibilità che le è offerta, come la respinse — e ce l'ha ricordato, elogiando l'atto, l'onorevole Caramia — nel 1902, quando fu invano proposto in questa Camera un disegno di riforma dei patti.

Non la respinga come fece allora. Allora quella ripulsa ebbe gravi e tristi conseguenze, perché, se quel disegno fosse stato, sia pure

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

con modificazioni, accettato, tanti lutti e tante aspre lotte sociali sarebbero state risparmiate. Non respinga ora questo disegno di legge, in questa sede di appello, quando la Democrazia cristiana lo ripropone, vivificato dal suo spirito e dallo spirito della Costituzione; non lo respinga, perché oggi il rifiuto a quest'opera di giustizia potrebbe avere ancor più gravi e forse irreparabili conseguenze. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Gli onorevoli colleghi che mi ascoltano non avranno da mettere a dura prova i loro nervi e la loro pazienza, perché il mio discorso sarà breve. Sarà breve prima di tutto perché non amo parlare molto, poi perché io credo che per criticare efficacemente questa legge non sia necessario un lungo discorso. Mi rincresce di dover criticare la legge, perché mi sembra quasi di sminuire la semestrale fatica dei miei compagni di lavoro nella Commissione. Mi dispiace, soprattutto, perché mi pare di sminuire l'opera intenzionalmente ottima del Ministro e dei due relatori, gli onorevoli Germani e Dominè, che si sono instancabilmente prodigati nella formazione di questo disegno di legge. Purtroppo non sono riusciti nell'intento, ed invece di creare quella che dovevasi creare, cioè la concordia nelle campagne, il disegno vi ha già gettato il seme della discordia, prima ancora di venire approvato.

Vi debbo dire, onorevoli colleghi, che i miei interventi nella Commissione sono stati rari; ma non è stata una questione di negligenza: è stata una questione, non dico di repellenza, perché direi una parola che non è nelle mie intenzioni, ma di riluttanza, dettata dal convincimento che in seno alla Commissione non v'era nulla da fare per modificare lo spirito e l'impostazione della legge: per me c'era un partito preso che era vano tentare di modificare. E oggi, direte, perché hai deciso di parlare? Mi pare che le cose siano leggermente mutate; non mi faccio eccessive illusioni, ma mi pare che la battaglia vada combattuta.

Nei miei pochi e brevi interventi davanti alla Commissione, io definii questo disegno: la legge dell'immobilità dei mezzadri, la legge del bracciantato perpetuo, la legge delle cause. Ma delle cause che durano, non delle cause che si risolvono in poco tempo.

Qui dentro molti oratori hanno citato la opinione di don Sturzo e vi hanno detto che questa è la legge della manomorta agraria.

Io credo che non sia esatto neanche questo. La definizione di don Sturzo non coglie tutto il significato della legge, perché se prima delle leggi eversive del 1865 la manomorta impediva che le terre passassero da un proprietario ad un altro, non impediva, però, che sulla terra si avvicendassero i braccianti, i mezzadri e i vari compartecipanti alla produzione. Oggi avviene, invece, che sulla terra i coltivatori non si avvicendano più, perché si è creata una muraglia a protezione dei mezzadri.

FARALLI. I padroni non li avvicendate mai! (*Commenti*).

PALAZZOLO. Avvicenderemo, dove sarà necessario, anche quelli; per ora c'è da dire che quando togliete il diritto al bracciante di migliorare la propria posizione, cioè di diventare mezzadro, di diventare compartecipante della terra, voi abolite un diritto fondamentale del cittadino, voi consentite che questo umile lavoratore rimanga nello stato di miseria in cui si trova e gli impedite di migliorare le proprie condizioni di vita. E che cosa avete fatto? Avete creato una situazione di privilegio a favore dei mezzadri; cioè avete creato dei privilegi quando invece con questa legge intendevate abolirli.

Dalla caduta del fascismo si sente dire: bisogna fare la riforma agraria, bisogna fare la riforma fondiaria, bisogna migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, bisogna trasformare le terre d'Italia in un giardino delle Esperidi. Ma quando siamo arrivati al « dunque », che cosa avete fatto? Avete soltanto creato uno stato di privilegio per i mezzadri e, badate, l'avete creato per coloro che ne hanno meno bisogno. I mezzadri, durante tutte le contingenze belliche e dopo la guerra anche, hanno realizzato degli utili notevoli, dei benefici notevolissimi. La relazione degli onorevoli Germani e Dominè non nega questi benefici, vuole attenuarli, ma si illude di poterlo fare.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. E i padroni non hanno realizzato niente?

PALAZZOLO. Meno, certo, dei mezzadri. La relazione, dicevo, non nega il conseguimento di benefici da parte del mezzadro e crede, nella più assoluta buona fede, di poterne attenuare la portata, dicendo: « né vale addurre, in senso contrario, l'asserita elevatissima dei redditi conseguiti, in periodi di particolare favore... ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ella confonde un problema economico con un problema so-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

ziale. Questo è un grave errore. E in questo si avvicina di molto alla dottrina marxistica.

PALAZZOLO. Io non confondo nulla; le questioni sociali sono tutte economiche. Problemi sociali che non siano economici non ne esistono.

« In ogni caso — prosegue la relazione — non possiamo prendere a base le contingenze eccezionali, ma bisogna richiamarsi alle condizioni normali che non sono risultate in vantaggio per la famiglia dei mezzadri ». Senonché, è inesatto, innanzi tutto, che in tempi normali le risultanze delle aziende siano state svantaggiose per le famiglie mezzadrili; questo è vero per una buona parte dei mezzadri dell'Italia meridionale, dove alla scarsa produttività della terra si è aggiunta la grettezza dei grandi proprietari terrieri, i quali non hanno mai voluto impiegare i loro capitali per migliorare la terra anche nel loro interesse; non è vero invece per l'Italia centrale e settentrionale.

Per quanto, poi, riguarda le contingenze eccezionali, a me pare che gli onorevoli relatori confondano gli interessi col capitale. Queste contingenze durarono dal 1939 al 1948: dunque 10 anni, e in dieci anni i mezzadri accumularono delle somme di denaro tali da superare il valore dei poderi. Questa è storia, ed è storia alla portata di tutti, tutti la conoscono. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

I proprietari continuano a pagare le tasse, e le devono pagare perché lo Stato ha bisogno che tutti i cittadini compiano il loro dovere tributario, e non si può negare che i tributi siano pesantissimi. I mezzadri invece nascondono il proprio denaro, non sotto il mattone, come si usava una volta, ma nei sacchi, come si pratica adesso. Né vi è alcuna speranza che questo denaro ritorni in circolazione, perché i mezzadri non sanno cosa farsene. Perché? Dopo l'altra guerra, nel periodo dal '19 al '22, i mezzadri di allora, con gli utili di contingenza acquistarono 7 od 800 mila ettari di terre dai grandi proprietari, e parte della proprietà così si frazionò; oggi questo non avviene, perché i mezzadri non hanno interesse a spendere il loro denaro nell'acquisto di una terra che praticamente è già loro. Essi infatti godono della inamovibilità: nessuno può muoverli dal podere; sono essi i veri padroni. Perché dovrebbero spendere il loro denaro per diventare proprietari, cioè per peggiorare la loro situazione? Certo non conviene loro di comperare: anche io mi regolerei nello stesso modo se fossi mezzadro! (*Commenti*).

Quando in sede di Commissione comunisti e democristiani si accapigliavano sulla pre-

lazione: chi la voleva biennale, chi triennale, chi in un modo e chi in un altro, io li guardavo e ridevo della loro fatica di Sisifo. E mi domandavo: ma perché si accapigliano tanto? A che cosa serve questa prelazione? Non serve proprio a niente; perché il mezzadro non ha nessun interesse di comperare il podere: altrimenti finirebbe come i mezzadri dell'altra guerra che, divenuti proprietari, oggi si trovano esposti ai gravi pericoli di questa vostra legge.

Ho detto in principio che questa è la legge delle cause. Questa è materia mia, ma, ad ogni modo, sarò discreto e ne parlerò il meno possibile.

L'onorevole Gui, che mi ha preceduto, ha detto: io non sono un tecnico, ma mi sembra, comunque, che questa legge sia farragginosa e che le liti derivanti da queste disposizioni potrebbero durare a lungo. Però egli ha suggerito un rimedio che è peggiore del male. Ha detto: affidiamone la cognizione a sezioni specializzate delle preture, non sapendo che così facendo si accrescerebbe la confusione. E io domando: è mai possibile che si possa istituire una giurisdizione composta di quattro magistrati avventizi e di cinque magistrati togati, più il perito, e sono già dieci, e più gli avvocati? Per pagare tutti ci vuole l'intero podere, nel quale è quasi sempre necessario fare l'accesso, o gli accessi. Io ho fatto un accesso a Velletri: eravamo in quattordici. Se il proprietario dovesse pagarci tutti, con le tariffe alla mano, quel podere non gli basterebbe.

Una voce a sinistra. È una bella *réclame* per gli avvocati!

PALAZZOLO. È invece una bella legge per gli avvocati.

Vengo alle innovazioni: « se il concedente o il mezzadro proponga innovazioni » — dice l'articolo 9 — « che modifichino l'ordinamento produttivo e la cui spesa gravi su entrambi, nel caso che esse non siano accettate da una delle parti, ciascuna di queste può chiedere il parere dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio. Se il parere non sia seguito dalle parti, la controversia è deferita alle sezioni specializzate di cui all'articolo 34 della presente legge ».

E bisogna esser grati alla Commissione che ha attenuato il contenuto di questo articolo, perché il testo governativo era di gran lunga peggiore. Il testo governativo metteva nei guai il proprietario e lo avrebbe costretto a vendere il podere per potere andare incontro all'articolo 9. Quindi, dobbiamo essere grati al collega Germani, perché è stato lui che l'ha at-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

tenuato. Ora, non vi pare che questa sia una disposizione inutile? La relazione se ne è accorta, ed infatti essa dice: « Connessa con la direzione del podere è la questione delle innovazioni (articolo 9), le quali, pur non concretandosi in miglioramenti nel senso strettamente tecnico della parola » (non so cosa significhi innovazione, quando non si traduce in miglioramenti!)...

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Un cambiamento di coltura!

PALAZZOLO ... « apporto però una modificazione rispetto all'originario ordinamento produttivo ».

La Commissione qui dice due cose gravi: 1°) che una tale modifica è contrastante con l'oggetto stesso del contratto; 2°) che le innovazioni non costituiscono migliorie nel senso stretto della parola. Ma se le innovazioni non si traducono in un miglioramento del fondo, vorrei sapere perché il proprietario, oppure il mezzadro, dovrebbero per forza, un giorno che all'uno piaccia così, spendere del denaro e innovare il podere, per non avere nessun miglioramento e per non realizzare forse nulla di concreto! Io questo proprio non lo capisco!

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Qui non si parla di miglioramento. Può essere un cambiamento di coltura.

PALAZZOLO. Un cambiamento di coltura però deve sempre portare un vantaggio economico perché altrimenti è inutile farlo. Supponga che un mattino il mezzadro si svegli di buon umore...

Una voce a sinistra. I mezzadri non si svegliano mai di buon umore!

PALAZZOLO. Sono come voi!... e dica: cui dobbiamo mettervi un prato di erba medica. Il proprietario fa osservare che è meglio continuare a coltivare tabacco o lino o grano o pomodori. Il mezzadro s'impunta e va dall'ispettore agrario, cioè dal pubblico ministero (perché l'ispettore agrario in questa legge è diventato il pubblico ministero), il quale dice: signore, qui si deve mettere l'erba medica. Il proprietario replica: ma io non ho i denari per la spesa, e si rivolge alla sezione specializzata, la quale però giudica: qui ci vuole il prato. Allora che cosa succede? Se il proprietario non tira fuori i quattrini per l'impianto del prato di erba medica, li deve tirar fuori il mezzadro, salvo poi a fare un'altra causa per ottenere il rimborso dal proprietario. Senonché tutti i fautori della legge hanno detto che i mezzadri non hanno una lira, e allora il prato resterà nella sentenza del tribunale e tutto si risolverà in un nulla di fatto. O meglio avverrà questo: pro-

prietario e mezzadro si saranno azzuffati come due galli cileni lasciandoci entrambi le penne: il soccombente ha pagato le spese, mentre il vincitore ha pagato il palmario all'avvocato per una vittoria che somiglia a quelle che solleva riportare il noto re dell'Epiro.

Dice l'articolo 34 che le controversie relative ai contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione sono di competenza delle commissioni istituite dalla legge 4 agosto 1948 e quelle relative ai contratti di affitto sono di competenza della legge 18 agosto 1948.

Già il fatto che le due leggi siano dello stesso mese crea qualche incertezza. L'interessato si domanderà: vado con la legge del 4 o con quella del 18? e poi, magari, rileggendo l'articolo 34 e trovandosi davanti tre numeri, se li giuocherà in un terno sulla ruota di Cagliari in onore dell'onorevole Ministro. Si sono creati due nuovi organi giurisdizionali, mentre non ne era necessario nemmeno uno. Bastava che si affidassero le cause alla magistratura ordinaria, che è un giudice lento — lo sappiamo tutti — ma che lo sarà sempre meno di quelli creati. Perché non si è voluto lasciare alla magistratura ordinaria la risoluzione di tali questioni?

I fautori della legge dicono che il giudice ordinario non è un tecnico. Ma il magistrato ordinario ha sempre il mezzo per diventarlo perché chiama il perito che gli dà i lumi, e in base a questi egli giudica con la propria capacità e con la propria coscienza.

MICELI. Tanto per semplificare!

PALAZZOLO. Voi credete che i quattro esperti risolvano il problema? Io credo che servano a complicarlo. In sostanza, che cosa sono questi giudici aggiunti o avventizi, come li chiamavo io poco fa? Sono dei giudici di parte, sono dei rappresentanti delle parti. Ora, le parti non sono mai state buoni giudici. Io, come avvocato, difenderò sempre il mio cliente, anche se sostiene che il sole sorge da occidente. In camera di consiglio l'avvocato giudice contrasterà la tesi dell'altra parte, cioè degli altri due giudici. Quindi, zuffa fra giudici. In questa atmosfera priva di serenità, la giustizia non si può amministrare. Questo sarebbe il risultato dell'opera di questi tecnici.

Vi posso dire anche per esperienza che molte volte le sezioni specializzate, specialmente della corte di appello, dove sono quattro giudici avventizi, cinque giudici togati, il perito e gli avvocati, non hanno potuto tenere udienza o perché qualcuno aveva il raf-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

freddore o perché qualche altro era impedito. Questa è la giustizia rapida che voi cercate!

Non basta. Non è tutto qui il difetto della legge. Vi sono anche le commissioni; ve ne sono per tutti i gusti, per tutti i climi, per tutte le borse; vi sono commissioni provinciali e commissioni centrali, mancano solo le commissioni a sezioni unite. E poi si sarebbe al completo, perché avremmo anche la cassazione delle commissioni. In compenso, però, se mancano le sezioni unite, le commissioni hanno poteri che investono tutta l'attività agricola. Con tutte queste commissioni gli uomini delle campagne, invece di lavorare, andranno girando per le varie preture, per le varie prefetture; perché abbiamo anche i prefetti che sono a capo delle commissioni, composte di una diecina di persone. Ora vorrei sapere se ciò è tollerabile. Vorrei sapere, per esempio, perché l'ispettore agrario deve mettere le mani da per tutto e fare il pubblico ministero, il custode della legge agraria: questo ispettore agrario è sempre fra i piedi a fare progetti, a propinare pareri e a dare consigli, quando noi sappiamo — l'onorevole Segni lo sa meglio di me, perché conosce i contadini della sua Sardegna — che gli italiani della campagna sono un po' come quel filosofo il quale, a chi gli dava consigli, rispondeva: « Non ho bisogno di consigli, so sbagliare da solo ». Ebbene, lasciateli continuare a sbagliare da soli!

Ma allora, invece di creare la discordia nelle campagne con questa legge — che, da qualsiasi punto riguardata, è una legge che non va, e avreste dovuto accorgervene, perché anche i suoi sostenitori con le loro critiche, sia pure velate, lo hanno ammesso — prima di fare questa legge, che in sostanza è un aspetto posteriore e non anteriore della riforma agraria, perché non facciamo la riforma agraria?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La faremo.

PALAZZOLO. Si dice da tanto tempo che la faremo.

MICELI. Onorevole Ministro, prenda atto ch'egli sollecita la riforma agraria.

PALAZZOLO. Noi abbiamo già una legge per attuare la riforma agraria, ed è la legge 2 gennaio 1940. Potreste dire ch'è una legge fascista; ma molte leggi che noi applichiamo sono fasciste. E poi, se osservaste questo, potrei rispondere con le parole di quel santo: « Pur di fare del bene, mi alleerei anche col diavolo ».

Basterebbe aggiornare quella legge estendendola alle altre regioni d'Italia; e avreste risolto il problema.

MICELI. Non ce ne eravamo accorti.

PALAZZOLO. Fu applicata per poco tempo in Sicilia, e ho visto sorgere Borgo Schirò, Borgo Fazio e altri luoghi; e ho visto anche spaventati tutti quei latifondisti che di fronte al senso gretto del dominio hanno smarrito quello dell'utilità.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Ha visto solo le opere dello Stato, non quelle dei privati.

PALAZZOLO. Ho visto anche le opere dei privati.

Del resto, la legge è categorica; se la faremo applicare si andrà subito al fondo della questione.

L'articolo 1 dice: « I proprietari di terreni della zona della Sicilia a economia latifondistica, anche se ricadenti fuori dei consorzi di bonifica, hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione dei propri fondi, con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche del fondo, secondo le prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essi devono, altresì, instaurare, nelle loro aziende una adeguata direzione tecnica ».

Questa legge va bene anche per l'onorevole Miceli, va bene per tutti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MICELI. Tutela gli interessi dei proprietari; per questo ella la invoca.

PALAZZOLO. Non è vero. Voi fareste il minor male possibile e in definitiva lascereste tutti contenti; prima di tutto colpireste i latifondisti e fareste bene; poi questi latifondisti vi sarebbero pure grati, perché con gli oneri, che voi imporrete, in base all'articolo 1, costoro saranno costretti a vendere una parte della proprietà.

DI VITTORIO. La vendano; è una fortuna.

PALAZZOLO. Questa parte andrà a finire in mano all'ente del latifondo il quale, opportunamente attrezzato, la potrà consegnare ai contadini, gratis o in enfiteusi; lasceremo fare a voi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

DI VITTORIO. Lasciate fare a noi!

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Non le conviene, onorevole Palazzolo.

PALAZZOLO. A me conviene certo. Il latifondista, che ha dovuto privarsi della metà e forse più della propria terra, quando se la vedrà bonificata, ubertosa, popolata di case e di coloni, sarà contento anche lui perché avrà fatto un buon affare. Infatti al posto di quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

ha perduto in estensione ha guadagnato in qualità: per ciò sarà contento anche lui. Non dico che ci benedirà, ma non si lamenterà più. Ora, se esaminerete la legge attentamente, vedrete che essa risolve il problema: basta aggiornarla ed estenderla alle altre regioni d'Italia. Non vi sarà più bisogno di aspettare della gente che fa progetti e controprogetti, programmi e controprogrammi. Diversamente voi la riforma agraria non la farete mai.

Per rispondere agli onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, dirò che questa legge non è certo una legge liberale; non mi potete dire che rispetti l'ortodossia liberale. Eppure io l'accetto, perché riconosco che oggi è necessario. Il democristiano onorevole Gui, parlando del liberalismo, a proposito delle riforme ha detto: « liberalismo significa liberare gli uomini ». E qui con la legge Segni che facciamo? Stiamo liberando degli uomini, è vero, ma a un certo punto incarceriamo alcuni al posto di quelli che liberiamo. Lasciamo stare i rispettivi punti di vista; potete negarmi forse che là dove si limita il diritto di un cittadino a favore di un altro vi sia violazione di un diritto sancito dalla Costituzione?

DI VITTORIO. È una limitazione di un privilegio...

CAPUA. ... che concedete a un altro.

FARALLI. È un po' di perequazione.

PALAZZOLO. Allora non è più una liberazione! Io parlo così perché le riforme agrarie sono nella tradizione e nel costume del partito liberale. Vorreste forse negare che le riforme del settecento e dell'ottocento furono opera dei liberali? Allora si abolirono privilegi, si divise la terra. Che colpa hanno i liberali se queste unità si sono ricostituite?

DI VITTORIO. Quando è stata divisa la terra in Italia?

PALAZZOLO. Parlo dell'Italia centrale e settentrionale; nell'Italia meridionale io hanno impedito i beni demaniali e il latifondo che per mille ragioni (compresa quella della bonifica) non si è potuto frazionare. Vi sono state anche ragioni politiche e geografiche, indipendenti dalla volontà degli uomini. (*Commenti all'estrema sinistra*). Se si farà la riforma agraria, fra cinquant'anni ci sarà un altro Di Vittorio il quale strillerà di nuovo: « si deve fare la riforma agraria! » perché fra cinquant'anni le cose saranno al punto di adesso: è fatale, è naturale, come ho detto, che, col tempo, le unità frazionate si ricostituiscano.

Su questo punto richiamo la vostra particolare attenzione.

Fate la riforma agraria, nella maniera che vi ho suggerito, e non lasciatevi incantare da coloro che parlano di competenza delle regioni, perché essi vogliono menare il can per l'aia.

SEGNÍ. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Grazie.

PALAZZOLO. Costoro fanno già i loro conti e dicono: la regione deve ancora nascere; e chi sa se nascerà. Io mi auguro di no. Quando sarà nata, prima ancora che si organizzi e sia capace di legiferare (se ne sarà capace) passeranno parecchi anni. « Campa dunque, cavallo, che l'erba non cresce ». Don Sturzo ha le sue buone ragioni; Don Sturzo ha fatto della regione la ragione stessa della sua vita spesa nobilmente al servizio del paese! La regione è la sua creatura e vorrebbe attribuirle tanti poteri che non ha. È una sua passione e noi la rispetteremo, ma la rispetteremo come un cimelio; per il resto ci atterremo alla Costituzione; ci atterremo all'articolo 117, il quale dice: « La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ».

E su questo punto il caro amico onorevole Germani ha ragioni da vendere, e quindi leggerò un passo della sua relazione dove è scritto: « Ora, quando, da parte degli assertori di tale autonomia, si afferma che lo Stato dovrebbe cedere il passo alla regione, si trascura, a tacere dell'attuale mancanza di organi regionali ad autonomia normale che, al di sopra della competenza secondaria regionale, sta sempre la competenza primaria statale. Diciamo di più: presupposto essenziale per l'esercizio stesso della funzione normativa da parte della regione, e senza con ciò toccare il settore delle regioni ad autonomia speciale — (articolo 118 della Costituzione) — è che lo Stato abbia positivamente esercitato la sua potestà normativa, dettando non solo i principi fondamentali dell'ordinamento ma altresì le leggi speciali della materia — (articolo 117) — ecc ». Vi ho letto questo passo della relazione perché sodisfa in pieno il mio pensiero e il mio convincimento, e perché inoltre io non amo le regioni e mi auguro che non ne nascano altre, ritenendole atomi disintegratori dell'unità nazionale; quelle già esistenti sono anche troppe.

Sospendiamo dunque l'approvazione di questa legge, perché non si possono regolare i rapporti giuridici di un istituto (la riforma agraria) di cui non si conosce ancora la strut-

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

tura, di cui non si hanno nemmeno chiari i lineamenti e le idee. Su ciò dovrebbe convenire anche l'onorevole Ministro, che è un insigne maestro di procedura e sa meglio di noi che non si può fare il codice di procedura civile prima di aver fatto il codice civile. V'è stata un'inversione e io mi richiamo appunto alla competenza giuridica del nostro maestro di procedura, perché voglia invertire i termini della questione, cioè procedere alla riforma agraria per poi regolare attraverso questa legge, naturalmente modificata, i rapporti che ne nasceranno.

Questa legge ha tutta l'aria, come si dice al mio paese, di voler comperare il gatto nel sacco e di volerlo acquistare a qualunque prezzo senza neppure conoscerne il colore.

L'onorevole Germani si rende conto di ciò e a un certo punto della sua relazione parla della legge « non solo nel suo stretto contenuto; ma anche nelle sue possibilità di inserzione in un più vasto quadro, costituendo esso il primo atto dell'opera di rinnovamento sociale cui il paese si accinge con la riforma agraria ».

Dunque, l'onorevole Germani riconosce la connessione, ma qui si vuole fare il mosaico. E questo non è il primo atto: questa è se mai l'ultima scena, perché la legge viene per ultima a sanzionare le necessità e i bisogni di un popolo. Il mosaico e le inserzioni non giovano alle leggi: il mosaico va bene per i turisti, le inserzioni vanno bene per il *Messaggero*.

Del resto la pretesa di questa legge di voler regolare i rapporti che nasceranno dalla futura riforma agraria risulta da un altro punto della relazione. Ve lo leggo e poi lascerò in pace gli onorevoli relatori. Dice la relazione: « In attesa di quelle che potranno essere le determinazioni, in sede di legislazione sulla riforma fondiaria, e al fine di non portare intoppo alla sua realizzazione, si è limitato l'esercizio del diritto di prelazione, a norma della presente legge, fino al tempo in cui, con l'attuazione della riforma, potrà compiutamente provvedersi alla più equa distribuzione della proprietà ». Ma, se questa riforma agraria si deve dare, che bisogno c'è di creare un istituto che deve durare, non dico lo spazio di un mattino, ma soltanto pochi mesi? Le leggi si creano per una lunga durata: lo statuto albertino, buono o cattivo che fosse, è durato cento anni; il codice civile è durato dal 1865 fino al 1942, e sarebbe ancora in vita se la mania riformatrice dei fascisti non l'avesse preso di mira. L'altro giorno l'onorevole Gullò protestava dicendo:

perché la norma sulla prelazione deve funzionare soltanto fino all'attuazione della riforma agraria? Non mi pare una cosa giusta. Invece l'onorevole Miceli ironizzava affermando che il pilastro di questa legge era costituito dalla prelazione che dà al mezzadro il diritto di acquistare il podere al prezzo di un qualsiasi altro acquirente. Ora, io credo che in questa legge, vi sia una specie di S.I.S.A.L. La legge, nella sua infatuazione di voler favorire i mezzadri, potrebbe voler dire anche questo: la prelazione durerà fino alla riforma agraria perché con questa riforma i mezzadri avranno gratis i poderi. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, ho finito. Forse ho parlato un po' troppo da avvocato, forse non mi sono avvalso del tutto della mia modestissima competenza agricola, comunque ho parlato ubbidendo alla mia coscienza che mi dettava di intervenire nella discussione per combattere questa legge. Se vi piace, votatela pure, nessuno ve lo impedisce. Io non vi posso seguire. Non mi sento di dare il mio voto a una legge che mortifica la proprietà, umilia i piccoli proprietari, vincola, avviluppa, irretisce, attraverso una asfissiante burocrazia agraria, la libertà dei cittadini; a una legge che non risolve, anzi aggrava il problema dei braccianti, cioè di migliaia di umili lavoratori della terra, ai quali ripetutamente e solennemente avevamo promesso migliori condizioni di vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fina. Ne ha facoltà.

FINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, anche perché l'ora è piuttosto tarda e cercherò nella mia brevità di essere obiettivo e semplice, di quella semplicità che è dote particolare dei coltivatori dei campi, dei contadini, alla cui categoria ho l'onore di appartenere. Non sono avvocato, come ho detto or ora, e per questo, forse, sarà ritenuta modesta la mia opinione, ch'è però non soltanto opinione, ma profonda convinzione, ed è frutto di una lunga esperienza in agricoltura.

Difatti, ho dedicato 40 anni alla coltivazione della terra, e precisamente fino al 18 aprile dell'anno scorso; sono partito, come suol dirsi, dalla gavetta: mezzadro, fittavolo, piccolo proprietario. Un'ascesa lunga e tormentosa, un'esperienza acquisita a una scuola molto dura di lavoro, di risparmio, di sacrificio; esperienza completata ora anche con quella di piccolo proprietario di beni affittati (sei ettari); ho ceduto una parte del mio fondo in affitto a condizioni eque, senza regalie né

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

prestazioni, non dimentico del lungo periodo vissuto in tale categoria e delle mortificazioni e umiliazioni, purtroppo, che ho subito. E per tutto questo mi sono sentito sempre in dovere di difendere i fittavoli e i mezzadri della mia provincia contro gli abusi e i soprusi di certi proprietari che, forti della minaccia di disdetta, hanno preteso e pretendono a tutti i costi dai loro fittavoli il 30 per cento, le regalie e le prestazioni.

Per questo ho sempre dichiarato e dichiaro che tra i proprietari non esiste, non dico coscienza, ma neppure un minimo di comprensione per lo spirito di sacrificio di chi lavora, di chi suda, di chi bonifica e migliora le loro proprietà. Al posto della coscienza, purtroppo, qualche volta io vedo soltanto egoismo e speculazione. Ecco quindi la necessità, per me, di questa legge di riforma che, interpretando l'articolo 44 della Costituzione, imponga obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. Lo scopo precipuo è quello di ristabilire equi rapporti sociali, il che rappresenta l'unico presupposto per una maggiore tranquillità nelle campagne, per una maggiore fiducia nei coltivatori, i quali, oltre alle preoccupazioni continue (atmosferiche, alea dei prezzi dei prodotti, incertezza del domani, ecc.) sapranno di non essere più alla mercé di qualche proprietario poco scrupoloso; perché la legge impedirà la speculazione, stabilendo una più equa ripartizione dei prodotti nella mezzadria e nella compartecipazione. Vi sarà, dunque, una legge, questa legge, che non tradirà nessuno, ma che stabilirà le giuste cause di disdetta; e non saranno quindi più i fittavoli e i mezzadri indotti a colture irrazionali o, come si usa dire, di rapina, ma stimolati a lavorare con maggior lena, a coltivare, a concimare meglio, a produrre di più perché sapranno che ciò sarà anche a loro vantaggio e non a esclusivo vantaggio o motivo di speculazione per la proprietà.

« Obblighi e vincoli alla proprietà » dice la Costituzione: è troppo palese che la proprietà terriera non intende accettare né obblighi né vincoli. Difatti, fin dalle prime notizie di questa legge, quanti clamori, quante rabbiose polemiche, e congressi e *referendum* e raccolte di firme, anche fra gli stessi fittavoli e mezzadri dipendenti! « O firma o disdetta », questa è la verità!

Io voglio dimostrare che questa legge è veramente ispirata a un criterio di sana giustizia, perché nel fissare l'equo canone a favore del fittavolo, dà una garanzia anche alla proprietà, la garanzia di un equo reddito. E

voglio fare il cosiddetto conto economico con cifre e dati di fatto precisi.

Con l'affitto riferito a cereali, ridotto del 30 per cento — affitto medio annuale — io affermo (e sono pronto a provare) che la proprietà gode un utile netto di oltre il 3 per cento sul suo valore commerciale. Infatti, nella mia provincia di Vicenza, l'affitto medio ridotto del 30 per cento è di lire 15.050 per campo vicentino — scusate, uso questa misura anche perché mi è più facile —...

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A quanto corrisponde?

FINA. Due campi e mezzo corrispondono a un ettaro, e il valore medio del campo è oggi di circa 300.000 lire; il 3 per cento di interesse, o utile netto, rappresenta quindi la cifra di lire 9000. La rimanente cifra di lire 6050 può riferirsi abbondantemente a copertura delle spese di assicurazione, manutenzione dei fabbricati colonici e tasse.

Riferendomi a epoche più lontane del 1938 — anno che viene preso sempre come punto di partenza per quel solito rapporto di 1 a 50 — voglio più precisamente riferirmi a 40 anni fa, quando andai per la prima volta fittavolo su un fondo. Quel fondo valeva allora 3000 lire al campo e pagavo un affitto di 85 lire al campo: era ritenuto il canone più alto di tutta la mia provincia. Oggi lo stesso terreno (del quale, tra parentesi, sono diventato in parte proprietario, dico in parte — 6 ettari, come ho già detto —) vale 300.000 lire al campo, quindi in rapporto di 1 a 100.

Con lo stesso rapporto, l'affitto di allora, di lire 85, si tramuterebbe oggi in lire 8500 al campo e non in lire 15.050.

Però non voglio dimenticare che il grano valeva in quell'epoca 38 lire al quintale e il granoturco 31 lire, quindi la media è 35; il canone normale di 4 quintali per campo dà 140 lire, che moltiplicato per il coefficiente 100 dà un prezzo di affitto di lire 14.000 al campo. Siamo un po' vicini; ma in ogni caso sempre al di sotto di quello che oggi è l'affitto normale della zona ridotto del 30 per cento (lire 15.050), ritenuto equo.

Mi sembra che la proprietà dovrebbe ritenersi soddisfatta. Invece ho visto recenti contratti, estorti senza dubbio sotto la minaccia di disdetta, che vanno anche oltre 30 mila lire a campo, pari a lire 75.000 a ettaro.

Onorevoli colleghi, io credo che ogni commento potrebbe guastare. Data dalla legge una tale garanzia alla proprietà, cioè un equo reddito, non capisco chi vuole opporsi e con quali ragioni a che il probabile maggior utile vada a chi lavora e rischia con l'aleatorietà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

delle stagioni il frutto del suo lavoro, le spese dell'impresa e talvolta anche il capitale dell'impresa stessa.

Ho già detto come vi siano proprietari che non si fanno scrupolo — non dico tutti, ma certi proprietari sì — di speculare sul sacrificio del prossimo; e l'equo canone resterebbe inoperante, così come sono rimasti inoperanti la riduzione del 30 per cento, la tregua e il lodo De Gasperi, se questa legge non avesse opportunamente stabilito la giusta causa di disdetta a fine contratto.

È per questa ragione ch'io ritengo indispensabile che la giusta causa sia estesa anche ai fittavoli conduttori. Non mi preoccupano i fittavoli conduttori di grandi aziende, gli speculatori, i cosiddetti gabelotti; costoro potranno essere eliminati, io credo, certamente attraverso la riforma fondiaria; noi non dobbiamo però dimenticare che vi sono fittavoli conduttori anche di modeste superfici, i quali lavorano manualmente e che, nonostante il nuovo criterio del terzo della mano d'opera familiare per essere considerati coltivatori diretti, non rientrano in tale categoria, e domani saranno alla mercé della speculazione; anzi si svilupperà una ricerca di tali fittavoli da parte della proprietà, non esitando per essi alcuna legge protettiva.

Questo, oltre che ingiusto, sarebbe dannoso ai coltivatori diretti e minaccerebbe, io credo, la efficacia stessa della legge.

Altro punto di questo disegno di legge, approvato anche dalla Commissione, che sono convinto non corrisponda a criteri di giustizia è costituito dalla quota unica di riparto fissata nella misura del 53 per cento per tutte le mezzadrie. Io credo che in questo modo spariranno le mezzadrie migliori, là dove i proprietari troveranno il proprio tornaconto economico con altri sistemi di conduzione. Bisognerebbe pertanto adottare, secondo me, una quota di riparto intermedia fra il 53 e il 60 per cento. (*Commenti*).

Un altro punto accennato anche da precedenti oratori — l'onorevole Gatto e, mi pare, anche l'onorevole Gui — è quello della conversione delle piccole mezzadrie in affittanze. Ci sono in realtà troppe mezzadrie che per la loro insufficiente superficie non concedono il necessario per la famiglia del mezzadro anche in annate prospere. E voglio alludere alle mezzadrie della mia zona, cui ha anche alluso, mi pare, appunto l'onorevole Gui, il quale pure è veneto e, se non sbaglio, della provincia di Padova.

Le 2000 mezzadrie della zona di Bassano, ad esempio, sono tutte insufficienti, giacché

esse variano dai 5 ai 10 campi, cioè dai 2 ai 4 ettari.

Ho finito. Potrei fare qualche altro rilievo di minore importanza, ma ho promesso di essere breve e concludo. Concludo con la speranza che la Camera si renda conto della necessità e del senso di giustizia cui è ispirata questa riforma. Ognuno — confido — vorrà contribuire con la propria esperienza e con la propria competenza a renderla perfetta il più possibile; ma nessuno di noi dimentichi, specialmente se è proprietario, che soltanto questa riforma dei contratti agrari potrà portare nei campi la pace, fattore indiscutibile di maggiore produzione e garanzia per la stessa proprietà e per il benessere della nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata un'interrogazione a firma degli onorevoli Grifone e Miceli, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se il Governo, di fronte alla gravità dei luttuosi incidenti provocati dalla protervia degli agrari, non creda doveroso informare la Camera sulle circostanze che hanno condotto allo sciopero nazionale dei salariati e dei braccianti ».

Gli onorevoli interroganti hanno chiesto l'urgenza. Chiedo all'onorevole Ministro se riconosce questa urgenza e quando intende rispondere.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo che il Ministro competente, che non è quello dell'agricoltura ma è quello del lavoro, risponderà lunedì.

GRIFONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Interrogiamo anche il Ministro dell'agricoltura perché anch'egli è competente in materia. Data la gravità dei fatti (un giovane bracciante diciottenne è stato ucciso da un agrario) e dato appunto il profilarsi di altri incidenti, poiché la situazione non accenna a migliorare pensavamo che il Governo potesse subito fornire un'assicurazione alla Camera in merito a questa situazione che tiene in apprensione l'intero paese.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le trattative per evitare lo sciopero furono condotte, come era di competenza, dal Ministero del lavoro, al quale io mi sono associato per cercare di fare opera di mediazio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

ne. Sull'oggetto specifico dell'interrogazione, cioè quali siano stati i motivi che hanno condotto allo sciopero, potrà meglio rispondere, ripeto, il Ministro del lavoro.

Ho cercato di aiutare le trattative; ho cercato di portare le parti a discutere; ho invitato la Confederazione italiana degli agricoltori a partecipare a una discussione in base a una proposta che era stata avanzata. Ciò non è riuscito, e, dalle notizie avute dal Sottosegretario La Pira che si interessa della questione, risulta che il tentativo di mediazione è fallito e che si è arrivati alla proclamazione dello sciopero. Seguo lo sciopero dal punto di vista tecnico e sono a contatto con gli ispettori agrari per sapere quali siano le conseguenze dello sciopero rispetto alla produzione. Posso dire questo: finora, dato che è stato possibile effettuare l'approvvigionamento del bestiame, gli eventuali danni alla produzione non si sono potuti verificare, ma si potrebbero profilare in seguito. L'onorevole La Pira mi confermava ieri come cercasse di riprendere il corso delle trattative.

Sugli incidenti, poi, non posso dare alcuna notizia perché si tratta di questione d'ordine pubblico, di competenza del Ministero dell'interno. È probabile che si tratti di incidenti simili a quelli che mi sono stati segnalati, di conflitti fra lavoratori liberi che volevano recarsi al lavoro e...

GRIFONE. No.

SEGNÍ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora, non sono in condizione di dare notizie; non potete pretendere che vi possa dare io notizie al riguardo. Ho voluto rispondere per cortesia, ed onestamente posso dire che sino a stamane le notizie che ho avuto io riguardano il lato produttivo e la libertà del lavoro, e non sono preoccupanti.

Ho voluto dare le notizie che riguardano la competenza del mio Ministero. Ripeto che per lunedì solleciterò il Ministro del lavoro affinché, insieme con me, risponda per la parte che lo riguarda.

PRESIDENTE. Sta bene.

Si dia lettura delle altre interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'opera intimidatoria che l'agente di pubblica sicurezza Carrieri Pietro va svolgendo nella città di Taranto, terrorizzando gli abitanti di interi palazzi che hanno firmato la « Petizione per la Pace »; e quali misure

intende prendere verso un agente della pubblica sicurezza, che si rende colpevole del reato di cui all'articolo 294 Codice penale. »

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere:

se è vero che, nello scorso aprile, sia stato rimosso da una piazza di Acqui il monumento erettovi, da oltre cinquanta anni, per onorare la memoria del Re Vittorio Emanuele II;

se è vero che tale atto inconsulto sia stato compiuto in seguito a deliberazione della giunta comunale di Acqui, approvata dal prefetto di Alessandria;

se il suddetto funzionario abbia agito secondo direttive politiche del Governo, ovvero di propria iniziativa, ed in tal caso se il Governo ne approvi l'operato, oppure no;

se il Governo, disapprovandolo, abbia mezzi legali, e intenda valersene, per ottenere che il monumento sia ricollocato al posto in cui trovavasi;

se, mancandogli i mezzi legali per ottenere ciò, intenda presentare al Parlamento apposito disegno di legge che lo ponga in grado di intervenire ad Acqui, e di impedire l'eventuale ripetersi, altrove, di simili aberrazioni, che offendono la storia del nostro glorioso Risorgimento, costituiscono immeritato insulto per i molti italiani di fede monarchica, e danno motivo di sincera deplorazione a coloro che, pur essendo di parte repubblicana, conservano, senza faziose discriminazioni, il dovuto rispetto per tutti gli artefici dell'unità di Italia.

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore dei produttori agricoli dell'Agro romano, duramente colpiti dalle recenti alluvioni.

« MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora corrisposti agli agenti di custodia né le razioni viveri, né l'indennità militare, mentre sono, invece, corrisposte ai carabinieri ed agli agenti di pubblica sicurezza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BONINO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quale trattamento si intende fare ai segretari comunali di grado VII che trovansi da tempo a reggere sedi di grado VI. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno accogliere il voto degli assuntori ferroviari, i quali da tempo invocano l'inquadramento nel ruolo del personale stabile delle ferrovie dello Stato, analogamente a quanto è stato praticato per gli agenti contrattisti assunti nel periodo bellico con contratto a termine. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quali criteri è stata effettuata la distribuzione del materiale didattico e di cancelleria offerto dalla Federazione americana per la protezione dell'infanzia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« BONINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano opportuno predisporre che, non appena eliminato l'ammasso sui cereali, questi non vengano gravati dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata e sia evitata la istituzione di nuovi controlli costosi, che finirebbero con l'elevare il gravame sul contribuente italiano, oltre ad aumentare il prezzo della pasta e del pane. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno:

a) che siano ripristinate tutte le facilitazioni esistenti prima della guerra per il trasporto dei prodotti del Mezzogiorno;

b) che, in particolare, per la esportazione siano ripristinate le tariffe eccezionali 201 e 202 per la grande velocità;

c) che, nella tariffa 401 per la piccola velocità alla serie C (vini) sia concessa la riduzione del 35 per cento alle percorrenze da 1000 chilogrammi in sopra, invece che da

1200, così come è stabilito opportunamente per la serie D;

d) che siano ripristinate le tariffe 408 e 409 P. V. a favore dei vini e degli oli del Mezzogiorno, non essendo assolutamente giustificata la loro ulteriore sospensione;

e) che sia esentato da qualsiasi ulteriore aumento il trasporto di frutta, ortaggi, vini ed oli d'olivo, tenuto conto del fatto che già le tariffe merci hanno subito un aumento proporzionale maggiore rispetto a quello dei viaggiatori ed hanno contribuito, con un maggiore gettito, alle entrate dell'Amministrazione ferroviaria e che comunque l'attuale situazione dei prezzi non consente ulteriori aggravii. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se gli consti che a Pesaro le correnti governative hanno ricevuto migliaia di pacchi per disoccupati e li hanno distribuiti, alcuni giorni or sono, solo agli iscritti ai loro partiti, rifiutandoli a circa trecento disoccupati, che si erano presentati con gli altri, col pretesto che appartenevano ai sindacati unitari e non avevano approvato il piano E.R.P. e il Patto Atlantico; e se gli consti, altresì, che a seguito della loro disapprovazione, gli esponenti dei partiti governativi hanno fatto intervenire la polizia per allontanarli. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« CAPALLOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio per conoscere:

1°) quali sono stati i motivi tecnici e le convenienze economiche, che hanno indotto il Ministro dei lavori pubblici a concedere il suo benestare per l'esecuzione di un progetto presentato dalla Società meridionale di elettricità circa la utilizzazione delle acque dell'Altopiano Silano, mentre la stessa Società (S.M.E.) si era rifiutata di prendere in considerazione una progettazione, che le avrebbe permesso la completa utilizzazione di tutte le acque della Sila con grande vantaggio di tempo, di quantità di energia producibile e con sensibile risparmio di spesa in confronto al progetto Mortara, che la S.M.E. intende attuare e che il Ministero pare abbia di già approvato;

2°) se, prima di concedere il necessario nulla osta, il Ministro abbia sottoposto i progetti Mortara e Tortolina ad obiettivo e non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1949

preconcetto esame comparativo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3°) se, dato il grave periodo di carenza di energia, il progetto Tortolina non dovesse essere preferito a quello Mortara (S.M.E.) anche, e soprattutto, perché prevedeva l'ultima-zione dei lavori con un anticipo di circa tre anni ed una quantità di energia producibile di circa 540.000.000 Kw ora annui a prezzo molto basso, in confronto ai 270.000.000 previsti da Mortara ed a prezzo molto elevato;

4°) quale sarà la misura del concorso dello Stato nella spesa riguardante la costruzione dell'impianto delle nuove centrali del Muccone;

5°) se alla S.M.E. vengono comunque corrisposti finanziamenti da parte dell'I.R.I.;

6°) se lo Stato intende, una volta per sempre, intervenire per infrenare il continuo aumento del costo dell'energia elettrica, che, in alcune regioni, come per esempio la Calabria, è diventato assolutamente proibitivo ed a porre termine agli esosi arrotondamenti di tariffa perpetrati attraverso i cosiddetti contributi di allacciamento, versati a fondo perduto, attraverso gli interessi sulle somme cauzionali pretese per i singoli impianti, attraverso lo scandaloso nolo dei contatori, ecc.

« MESSINETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 12,45.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì
23 maggio 1949.*

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento di interpellanze.
3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e partecipazione. (*Urgenza*). (175). — (*Relatori*: Dominèdò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*);

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — (*Relatore*: Tesaurò).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI